



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

e

**UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
(UPI)**

Roma, 7 ottobre 2010

Istituto nazionale di statistica, indicato successivamente come "**ISTAT**", con sede in Roma, Via Cesare Balbo 16, nella persona del Presidente Enrico Giovannini, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

e

Unione delle Province d'Italia, indicata successivamente come "**UPI**", con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, nella persona del Presidente Giuseppe Castiglione, domiciliato per la carica presso la suddetta sede.

PREMESSO

- che il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"* attribuisce alle Province il compito di istituire uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale;
- che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, all'art. 6. comma 2, prevede che "lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN)";
- che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, all'art. 12 prevede che "gli enti locali esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale" e che tali sistemi "operano in collegamento con gli uffici di statistica" in modo da assicurare comunque l'integrazione con il "Sistema statistico nazionale".
- che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli*

enti locali", all'art 19, comma 1, lettera l), attribuisce alle Province le funzioni relative alla "raccolta ed elaborazione dati e all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

- che l'art. 114 della Costituzione prevede che le Province, in quanto elementi costitutivi della Repubblica, "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

- che le Province hanno piena autonomia anche relativamente alle funzioni informative e statistiche, nei limiti delle disposizioni legislative statali per il "coordinamento-informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", secondo quanto previsto dall'art. 117, *comma 2, lettera r) della Costituzione*;

- che con Deliberazione del 19 giugno 2008 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), modificando la direttiva n. 6 del 18 dicembre 1992, ha dato nuove disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica delle Province, riaffermando, all'art. 1, che la statistica è una funzione necessaria delle Province ed è svolta in modo unitario dagli Uffici di statistica, quali componenti del Sistema statistico nazionale;

- che l'UPI, in quanto associazione rappresentativa delle Province italiane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza ed assistenza nei confronti delle Province associate;

- che il Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province d'Italia (CUSPI) è l'organismo tecnico dell'UPI in materia statistica, e ha tra le sue finalità quella di contribuire alle attività, alla gestione, alla determinazione degli indirizzi e al miglioramento costante del Programma Statistico Nazionale.

- che l'ISTAT provvede, in base al d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"* all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del medesimo decreto; all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del Programma statistico nazionale; alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e

sociale; alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale; alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

- che l'UPI, il CUSPI e l'ISTAT intendono condividere un percorso comune e concreto nelle Province per il completo recepimento dei principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali, emanato dal COMSTAT con la direttiva n.10 del 17 marzo 2010 in coerenza con il Code of practice on european statistics;

CONSIDERATO

- che le profonde innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni promuovono il riconoscimento di un ruolo più incisivo delle autonomie locali e disegnano un nuovo sistema di rapporti più ampio e collaborativo tra le pubbliche amministrazioni, nella prospettiva della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e della sussidiarietà;

- che il processo attuativo del federalismo fiscale e la riforma della pubblica amministrazione richiedono sia garantita la produzione di statistiche affidabili e di qualità;

- che, sia all'ISTAT sia presso le Autonomie locali, vi è consapevolezza della necessità di un riesame delle disposizioni che regolano il Sistema statistico nazionale che tenga conto delle riforme istituzionali in corso e, inoltre, che il Comstat ha avviato una riflessione approfondita sul tema, cui l'Istat ha dato pieno supporto attraverso l'attivazione del Forum di discussione on line "Verso la riforma del Sistan" sul sito <http://www.sistan.it/riforma322.html> e l'organizzazione di momenti di confronto in sede di X Conferenza nazionale di statistica finalizzati alla condivisione del processo di riforma;

- che al momento solo 80 Province hanno costituito uffici di statistica secondo quanto previsto dalla direttiva COMSTAT n. 6 del 1992, successivamente modificata dallo stesso Comitato con Deliberazione del 19 giugno 2008;

- che le Province, quali enti di governo di area vasta, hanno bisogno continuo di dati ed informazioni aggiornate al fine di svolgere le funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente e quante altre dovessero essere loro conferite dalle riforme istituzionali in corso;
- che tutte le pubbliche amministrazioni devono cooperare per facilitare lo scambio di dati e informazioni anche tramite strumenti telematici e per rendere effettivo il principio per cui le amministrazioni pubbliche sono al servizio del cittadino;
- che l'ISTAT può fornire informazioni statistiche utili alle Province e collaborare con esse nella creazione di uffici di statistica capaci di rispondere alle esigenze espresse dalle amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalle norme;
- che le Province possono fornire all'ISTAT i dati di cui dispongono e in particolare quelli relativi ai bilanci e alla contabilità economica e patrimoniale, al personale, all'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle dotazioni logistiche e tecnologiche (ICT), all'organizzazione e al funzionamento delle attività svolte, sia direttamente sia in outsourcing o tramite altre forme di partenariato con terzi, nonché i dati statistici che provengono dalla collaborazione con altri enti del territorio provinciale;
- che alcune Province hanno avviato e stanno svolgendo progetti inseriti nel Programma Statistico Nazionale per i quali si avvalgono della collaborazione dell'ISTAT, e che alcuni di questi costituiscono dei progetti pilota tra singole Province e l'ISTAT per la realizzazione di esperienze e indagini statistiche di tipo innovativo;
- che l'UPI, attraverso il suo organismo tecnico CUSPI, e l'ISTAT hanno già avviato diverse attività di collaborazione in attuazione dei due precedenti protocolli di intesa stipulati il 21 luglio 1999 e il 2 marzo 2006 e, in particolare, dal 2007 sono particolarmente impegnati nello sviluppo del progetto Censimento degli Archivi Amministrativi delle Province, che ha come obiettivo precipuo la costituzione di una base dati nazionale degli archivi delle Province al fine di individuare quelli potenzialmente utilizzabili a fini statistici;
- che è fondamentale per gli organismi del SISTAN perseguire l'obiettivo di un sempre migliore e maggiore sfruttamento dei dati amministrativi per fini statistici, al fine di ottimizzare i processi e ridurre gli oneri e che per questo deve essere svolta da parte dell'ISTAT un'attività formativa adeguata.

**Tutto ciò premesso e considerato,
l'Istat e l'Upi convengono quanto segue.**

Art. 1

Il presente Protocollo d'intesa persegue le seguenti finalità:

- a) rafforzare la collaborazione in campo statistico e istituzionale al fine di favorire il necessario esercizio della funzione statistica in tutte le Province italiane, attraverso la costituzione di nuovi o il rafforzamento degli esistenti uffici di statistica anche definendo, di comune accordo, percorsi formativi per il personale delle Province che svolge compiti statistici secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione COMSTAT del 19 del giugno 2008, recante *“Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province”*;
- b) collaborare in campo statistico ed istituzionale al fine di costituire e, laddove già presenti, rafforzare gli Uffici associati di statistica così come previsto dall'art. 19, comma 1, lett. l) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dalla Circolare Istat n.3/99;
- c) promuovere azioni comuni che, in osservanza del principio di sussidiarietà, sostengano l'autonomia degli uffici di statistica delle Province e valorizzino il ruolo di ente di area vasta nella gestione della funzione statistica sul territorio, rafforzando la capacità di legare l'attività statistica alle esigenze degli utilizzatori presenti nel territorio;
- d) promuovere forme di raccordo e di collegamento al livello delle associazioni regionali delle Province e delle sedi territoriali dell'ISTAT;
- e) promuovere l'adozione di indicatori statistici e di standard per la raccolta sistematica, regolare e tempestiva (come previsto dal decreto legislativo 150 del 2009) dei dati necessari per la misurazione e la valutazione delle *performance* delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche o controllate e/o partecipate dalle amministrazioni provinciali;
- f) favorire, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico, lo scambio reciproco di dati e di informazioni avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, dando continuità ed ulteriore sviluppo alla realizzazione del progetto “Censimento degli archivi amministrativi”;

- g) rafforzare e promuovere il ruolo delle Province italiane nella organizzazione della raccolta dei dati statistici relativamente a quelle indagini che vedono il livello provinciale come primo snodo aggregativo nella raccolta di dati, al fine di migliorare la qualità del dato raccolto e renderne più tempestiva la disponibilità a livello territoriale fine;
- h) attivare le necessarie procedure che consentano agli uffici di statistica delle Province di coordinare le attività statistiche svolte dai rispettivi Enti, a partire da tutte le attività connesse al Programma Statistico Nazionale, in particolare quelle che prevedono un ruolo attivo delle Province nella rilevazione dei dati;
- i) promuovere intese operative finalizzate a consentire agli uffici di statistica delle Province di disporre dei dati individuali, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art.6 del d.lgs. n.322/1989, dall'art.8 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del SISTAN* e dalla direttiva n. 9/2004 del COMSTAT sull'interscambio dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- j) rafforzare la collaborazione tecnica e metodologica per favorire lo sviluppo delle attività di rilevazione di dati svolte dalle amministrazioni provinciali e di elaborazione di statistiche di interesse provinciale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni statistiche di comune interesse, in particolare promuovendo progetti che prevedano il rafforzamento delle indagini multiscopo e di altre indagini campionarie in modo tale da garantire la rappresentatività anche a livello provinciale delle statistiche sui fenomeni di interesse;
- k) promuovere l'adozione di indicatori statistici e di standard per la raccolta regolare di dati sistematici, puntuali, tempestivi e comparabili nel tempo e tra amministrazioni, sulle dotazioni logistiche, sull'organizzazione, sul funzionamento e sulla qualità, effettiva e percepita dai cittadini e dagli *stakeholder*, delle amministrazioni provinciali o controllate e/o partecipate dalle amministrazioni provinciali, nonché dei servizi pubblici offerti, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni provinciali, anche a partire da dati contenuti negli archivi amministrativi esistenti, facendo in

modo che tali dati siano comparabili nel tempo, tra amministrazioni e territori provinciali;

- l) promuovere, attraverso il CUSPI, la realizzazione su scala provinciale di esperienze pilota, centri di eccellenza, indagini statistiche di tipo innovativo, che coinvolgano anche gli altri livelli istituzionali, favorendone la diffusione e la replicabilità presso tutti gli uffici di statistica operanti sul territorio;
- m) promuovere le attività di raccolta e di elaborazione dei dati di ambito provinciale anche presso altri enti, al fine di consentire alle Province di assolvere al meglio le funzioni amministrative e i compiti di programmazione di loro competenza, in particolare in riferimento alle necessità derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale.

Art 2

1. L'Upi e l'Istat si impegnano a diffondere i contenuti del presente Protocollo e gli obiettivi in esso perseguiti, attraverso iniziative mirate sul piano culturale e informativo.

Art. 3

1. L'attuazione del presente Protocollo è coordinata da un gruppo paritetico ISTAT, UPI-CUSPI. Il gruppo, composto da 8 membri che verranno designati dalle Parti con reciproco scambio di note, ha il compito di stabilire le azioni conseguenti al presente Protocollo, anche attraverso specifici accordi operativi, definendo priorità, modalità, tempi di attuazione e verifiche. Alle riunioni del gruppo potranno essere invitati a partecipare, di volta in volta, rappresentanti dell'ISTAT e delle Province direttamente interessate ai temi in discussione.
2. Il gruppo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del gruppo. Il primo anno la presidenza è attribuita a un rappresentante dell'Istat.
3. Il gruppo si avvale di una segreteria composta da due membri, uno per ciascuna istituzione.

Art. 4

1. Il presente Protocollo, redatto in duplice copia, ha validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogato per espressa volontà delle parti, da manifestare almeno 3 mesi prima della scadenza.

Roma.....

Il Presidente dell'Istat

Il Presidente dell'Upi